

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore Coordinamento attività amministrativa, servizi
finanziari, socio-assistenziali, alberghieri e concessioni

Il direttore


CAPITOLATO SPECIALE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE
DI UN SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO-
RIABILITATIVI A FAVORE DI MINORI CON PATOLOGIE
NEUROPSICHIATRICHE IN CARICO ALL'UNITÀ OPERATIVA
COMPLESSA NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DELL'AZIENDA USL DI IMOLA**



INDICE

- Art. 1** Oggetto del servizio
- Art. 2** Finalità
- Art. 3** Caratteristiche del servizio
- Art. 4** Modalità di attuazione
- Art. 5** Valore dell'appalto e fabbisogno
- Art. 6** Sede degli interventi
- Art. 7** Compiti dell'UOCNPIA
- Art. 8** Compiti della Ditta appaltatrice
- Art. 9** Figure professionali richieste
- Art. 10** Verifiche e controlli
- Art. 11** Durata del contratto
- Art. 12** Periodo di prova
- Art. 13** Modifica del contratto
- Art. 14** Prezzi del servizio
- Art. 15** Revisione dei prezzi
- Art.16** Referente della ditta
- Art. 17** Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 18** Comportamento del personale della Ditta
- Art. 19** Scioperi
- Art. 20** Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della Ditta
- Art. 21** Obbligo di riservatezza dei dati
- Art. 22** Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Art. 23** Danni a persone e cose
- Art. 24** Subappalto
- Art. 25** Penalità
- Art. 26** Risoluzione del contratto
- Art. 27** Clausola sociale
- Art. 28** Recesso dal contratto
- Art. 29** Fatturazione e pagamento
- Art.30** Spese accessorie
- Art. 31** Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna
- Art. 32** Controversie e foro competente



ART 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio volto alla realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi individuali o di gruppo condotti a favore di minori che presentano patologie neuropsichiatriche prevalentemente rappresentate da: disturbi del neurosviluppo, disturbi psicopatologici e neuropsicologici, disturbi della condotta e della sfera emozionale, disturbi traumatici dello sviluppo.

La progettualità terapeutico-riabilitativa nella presa in carico di questi pazienti, con particolare attenzione agli interventi di ambito psicoeducativo, è rivolta alla popolazione di età 0-17 anni che è il campo specifico di attività dell'Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (d'ora innanzi UOC NPIA) e costituisce un fondamentale supporto allo sviluppo delle competenze adattive, comunicative, sociali, cognitive e relazionali dei minori coinvolti.

A seconda della diversa fascia di età e del diverso quadro clinico dei pazienti i progetti terapeutico-riabilitativi vengono realizzati secondo specifiche modalità di attuazione e diversa intensità, sulla base anche delle indicazioni e linee guida regionali.

ART. 2 - FINALITÀ

Le finalità da perseguire nell'attivazione degli interventi a valenza terapeutico-riabilitativa sono:

- migliorare le competenze adattive e sociali di minori che presentano quadri clinici di varia compromissione delle funzioni cognitive, psicologiche e relazionali
- favorire un progressivo adattamento dei minori ai differenti contesti di vita agendo sulle potenzialità di sviluppo e sui fattori di resilienza personale e ambientale
- promuovere attività abilitative nel contesto scolastico attraverso consulenze al personale scolastico e programmazione di interventi integrati
- per i bambini con disturbi del neurosviluppo impostare contesti strutturati di apprendimento e riduzione dei comportamenti disfunzionali e implementare le competenze sociali e comunicative
- svolgere azioni di prevenzione secondaria volte a ridurre l'impatto prognostico negativo a lungo termine favorendo percorsi di recovery
- attuare interventi abilitativi e riabilitativi in contesto ambulatoriale, mirati alla successiva generalizzazione delle competenze acquisite
- dare attuazione alle indicazioni dei programmi regionali specifici (PRIA, ADHD, DSA, DCA,...).


Tali finalità verranno perseguite attraverso l'attuazione di:

- interventi terapeutico-riabilitativi individuali condotti in ambulatorio, a domicilio o nel contesto di vita
- interventi terapeutico-riabilitativi di gruppo in ambulatorio o sul territorio
- interventi di parent training con i genitori
- interventi di supervisione agli operatori dei contesti educativi di riferimento: scuola, centri educativi e laboratoriali, centri diurni, ecc...

Ogni attività terapeutico-riabilitativa deve rientrare in un progetto di presa in carico individualizzata definita dall'équipe curante.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Gli obiettivi della UOC NPIA sono quelli di garantire attività di diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, neuropsicologiche, psichiatriche e neurosensoriali in età



evolutiva, da 0 a 17 anni. Tale attività viene svolta strutturando specifici percorsi clinici e gestionali relativamente ai programmi regionali previsti (PRIA, ADHD, DSA, DCA, TADU, Esordi Psicotici, Psicopatologia nella fascia di età 0-13, Percorso Adolescenza nella fascia di età 14-25, Tutela minori) nonché su patologie neurologiche, psichiatriche/psicologiche, neuropsicologiche e neurosensoriali. Inoltre, vengono promosse azioni integrate con i PdLS, MMG e agenzie del territorio, in primo luogo con ASP, di tutela del minore e del suo contesto di vita familiare e sociale.

Gli interventi terapeutico-riabilitativi, soprattutto di tipo psicoeducativo, in tutti gli ambiti di patologia che la UOCNPIA comprende, rivestono una fondamentale importanza proprio perché consentono di rendere maggiormente flessibile la presa in carico, agendo spesso in più contesti di vita e sempre nell'ottica di un incremento delle funzioni adattive, di una prevenzione secondaria e terziaria e con l'obiettivo di raggiungere i pazienti e le loro famiglie con interventi personalizzati.

Tutto l'occorrente allo svolgimento del servizio e degli interventi terapeutico-riabilitativi, ad esclusione del materiale didattico, dovrà essere a carico della ditta appaltatrice (dispositivi di protezione individuale, mezzi di trasporto, carburanti, attività socializzanti a pagamento, ecc.).

ART. 4 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Gli interventi terapeutico-riabilitativi a favore di minori con patologie neuropsichiatriche in carico all'UOC NPIA vengono attivati su richiesta del responsabile clinico che ha la titolarità del progetto di presa in carico del minore. Il percorso riabilitativo specifico viene co-progettato con gli operatori della ditta aggiudicataria, con i quali si devono programmare incontri semestrali di verifica relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed all'evoluzione del quadro clinico del paziente.

Gli interventi potranno essere realizzati attraverso incontri individuali, di gruppo, di supporto ai nuclei familiari, di consulenza alle istituzioni educative di riferimento, di collaborazione nei progetti integrati sociosanitari con ASP, a seconda delle necessità specifiche correlate alla patologia di base ed alla fase di vita del paziente.

L'orario delle attività deve essere compatibile con le esigenze del servizio e pertanto prevedere una certa flessibilità in rapporto ai progetti individuali.


I diversi progetti di intervento terapeutico-riabilitativo prevedono funzioni di coordinamento delle attività inserite nel presente appalto.

Resta a discrezione della UOC NPIA la partecipazione dei diversi operatori ad eventi formativi aziendali e a riunioni organizzative del servizio; questa verrà autorizzata dal Direttore e dal Coordinatore Assistenziale dell'UOCNPIA se necessaria alla realizzazione dei diversi interventi terapeutico-riabilitativi.

ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO E FABBISOGNO

L'importo massimo annuo a base di gara per il servizio in oggetto è stimato in € 440.000,00 iva esclusa per un totale presunto di prestazioni annuo pari a n. 17.600 articolato nelle aree di intervento di seguito elencate con le relative quantificazioni di impegno in percentuale:

- ADHD e disturbi del comportamento = 12%
- Disabilità cognitiva e disturbi neuropsicologici = 13%
- Età prescolare = 7%
- Autismo = 50%
- Educativa territoriale = 7%
- Psicopatologia = 11%



Ogni prestazione prevede un tempo di realizzazione di 1 (una) ora.

La suddivisione delle prestazioni sopraindicate è da considerare indicativa e non strettamente vincolante.

Per lo svolgimento delle attività su progetto terapeutico-riabilitativo vanno previste prestazioni di coordinamento delle varie aree di intervento in una percentuale di circa il 10% sul totale.

ART. 6 – SEDE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi terapeutico-riabilitativi si svolgeranno in spazi disponibili all'interno dell'Azienda USL, al domicilio o nel contesto di vita del paziente e in contesti strutturati (centri ricreativi, centri sportivi, scuole).

ART. 7 - COMPITI DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Sono di stretta competenza e responsabilità della UOCNPIA i seguenti compiti:

- a. la definizione di un progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato in cui siano definite le tipologie di intervento, le finalità, gli obiettivi, la durata e le verifiche (a cura di ciascun responsabile clinico)
- b. il coordinamento complessivo dei progetti terapeutico-riabilitativi (in capo al Direttore e al Coordinatore Assistenziale dell'UOCNPIA)
- c. il controllo generale dell'attività svolta (in capo al Direttore e al Coordinatore Assistenziale dell'UOCNPIA)
- d. la verifica delle attività relative a percorsi regionali specifici (a cura dei referenti di UOC per ogni area)
- e. il monitoraggio delle prestazioni registrate nel sistema informativo (a cura del Coordinatore Assistenziale e del Referente del sistema operativo dell'UOCNPIA).

ART. 8 - COMPITI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio mediante personale adeguatamente qualificato e formato, fornendo a cadenza trimestrale rendicontazione dell'andamento dei progetti e delle prestazioni erogate per ogni area di intervento; dovrà altresì relazionare relativamente al personale coinvolto dettagliandone il suo specifico impiego per ogni area.

La ditta dovrà garantire il coordinamento delle attività e individuare un referente di riferimento per l'Azienda USL di Imola, come indicato nel presente capitolato.

La ditta dovrà garantire la continuità degli interventi concordando eventuali sostituzioni e contenendo il turn-over del personale.


La ditta dovrà garantire adeguata formazione su tematiche trasversali e specifiche inerenti la tipologia del servizio.

ART. 9 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Il personale deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti.

L'aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso personale dotato di conoscenza di un modello di lavoro interdisciplinare e multiprofessionale, e competenza e comprovata esperienza in tema di:

- gestione del disagio psichico in adolescenza;
- individuazione ed utilizzo delle risorse territoriali nella programmazione di interventi in situazioni di complessità sociosanitaria;
- lavoro di rete sia tra i vari servizi sanitari che con Servizi Sociali ed agenzie del territorio;



- programmazione ed esecuzione di progetti psicoeducativi sia individuali che di gruppo;
- interventi terapeutico-riabilitativi nei minori con patologie di ambito neurologico, neuropsicologico, neurosensoriale;
- interventi abilitativi di tipo cognitivo comportamentale nei disturbi del neurosviluppo.

Le figure professionali richieste, per l'espletamento del servizio, dovranno possedere i seguenti titoli:

Educatore Professionale

Laurea in Educazione Professionale, (abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale) appartenente alla classe L/SNT2 Professioni Sanitarie della riabilitazione ovvero diploma universitario di Educatore Professionale conseguito ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 08/10/1998 n. 520, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti o equivalenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici (Decreto del Ministero della Salute 22/06/2016)

È possibile che nel corso del contratto si debba ricorrere a ulteriori figure professionali sanitarie che dovranno essere messe a disposizione dalla ditta appaltatrice alle medesime condizioni economiche.

La dimostrazione di dette condizioni potrà essere richiesta dall'AUSL di Imola in qualsiasi momento.

Data la complessità del lavoro e la necessità di conoscenza della storia individuale delle persone, l'aggiudicatario deve garantire il più possibile la continuità dell'intervento attraverso la stabilità delle equipe o del personale e la messa in campo di attività di prevenzione del turn over.

È compito dell'aggiudicatario, in caso di immissione di eventuali nuovi operatori, fornire agli stessi un'adeguata conoscenza delle storie individuali e dei programmi riabilitativi precedentemente svolti.


L'aggiudicatario dovrà utilizzare personale, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'amministrazione, impegnandosi a sostituire il personale che, per fondati motivi, risultasse inadeguato ai compiti assegnati, su indicazione motivata dell'UOCNPIA e dopo specifico contraddittorio.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'UOC di NPIA dell'Azienda USL di Imola si riserva il controllo con personale proprio sull'espletamento del servizio e avrà la facoltà di eseguire accertamenti. A tale scopo la ditta aggiudicataria fornirà mensilmente rendicontazione delle prestazioni effettuate da ogni singolo operatore e degli orari di svolgimento del servizio al Direttore e al Coordinatore Assistenziale dell'UOCNPIA.

Sono proposti, a partire dall'inizio del contratto, i seguenti indicatori qualitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio erogato:

- 1) Compilazione del contratto terapeutico previsto dall'UOCNPIA con obiettivi declinati / Numero interventi terapeutico-riabilitativi attivati. Valore atteso => 85%
- 2) Numero nuovi operatori impiegati negli interventi terapeutico-riabilitativi nell'anno / Numero operatori impiegati negli interventi terapeutico-riabilitativi nell'anno. Valore atteso =< 25%.



ART. 11 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di anni tre, con decorrenza dalla data indicata nell'atto di stipula del contratto stesso. Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, previo interpello della ditta aggiudicataria.

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La ditta si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto per salvaguardare la continuità assistenziale.

ART. 12 – PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere i danni (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa). In tal caso la ditta aggiudicataria:


1. dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL
2. avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
3. si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

ART.13 – MODIFICA DEL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di un ulteriore aumento delle attività del servizio. In questa ipotesi, l'importo della modifica non potrà essere superiore agli importi indicati nella tabella di cui al punto 4.2 *Opzioni e rinnovi* del disciplinare di gara

ART. 14 - PREZZI DEL SERVIZIO



Il corrispettivo spettante all'Impresa appaltatrice è rappresentato dal valore del canone unitario per prestazione indicato in offerta, che non dovrà essere superiore a € 25,00 Iva esclusa per ogni tipo di attività svolta.

L'importo del canone unitario di attività dovrà intendersi omnicomprensivo di obblighi e rischi a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato nonché di tutto l'occorrente allo svolgimento del servizio e degli interventi terapeutico-riabilitativi, ad esclusione del materiale didattico, dovrà essere a carico della ditta appaltatrice (dispositivi di protezione individuale, mezzi di trasporto, carburanti, attività socializzanti a pagamento, ecc.).

ART.15 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio, fatta salva solo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la possibilità di una rivalutazione annuale, a partire dal terzo anno, nella misura percentuale che sarà definita anche in base a indicatori regionali.

Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.

ART. 16 – REFERENTE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda USL il nominativo di un suo referente per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta dovrà, inoltre, comunicare eventuale recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di assistenza. Il referente dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento del referente, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la SA designa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dal medesimo articolo, fra cui, in particolare:


- coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto,
- costituisce l'interfaccia decisionale con le Ditte aggiudicatarie per conto della SA,
- comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari, e comunque svolge ogni altro compito inerente alla corretta esecuzione del contratto.

ART. 18 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

I dipendenti della ditta aggiudicataria, che eseguono il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

La Stazione appaltante può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia risultato di gradimento.

In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:



- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuti nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà affidare ai referenti aziendali interessati o a un loro incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai referenti aziendali o ad un loro incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 19 – SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della ditta aggiudicataria non saranno riconosciuti. La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione ai coordinatori del servizio dell'Azienda USL di Imola e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza, concordando di volta in volta eventuali specifiche modalità con i referenti aziendali.

ART. 20 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA


La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda.



L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n. 51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dati


Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda.

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.



Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'Azienda USL di Imola, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi e gare – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

ART. 23 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi collaboratori e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi.


ART. 24 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*



2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

ART. 25 – PENALITÀ

In caso di ripetute inadempienze (massimo 2) contestate alla ditta aggiudicataria e ritenute di lieve entità, è facoltà dell'Azienda USL applicare unilateralmente penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza.

In caso di grave inadempienza contestata per iscritto dall'Azienda USL saranno applicate penalità da un minimo di € 1.250,00 ad un massimo di € 2.000,00 e la Ditta dovrà provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere la medesima.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara).

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016.


La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda USL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- f) f) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- h) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento (Responsabile del Trattamento Dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara)
- i) in caso di comportamenti operativi e metodologici dell'aggiudicatario in palese contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.



Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta

ART. 27 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 28- RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

ART. 29 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Imola, secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio Amministrativo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).


L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Ulteriori informazioni disponibili su:

<http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7514>.

Di seguito si riportano i dati essenziali da inserire in fattura:

- CODICE CIG da indicare TASSATIVAMENTE pena la non accettazione della fattura
- CODICE UNIVOCO UFFICIO (per ricevimento fatture): UFAN47.



L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola n. 2 – 40026 – Imola – BO.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.


Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.



La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Imola deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 30 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 31 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm> e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.


Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa s'impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di



personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa s'impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)